**FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL CONTRATTO PER IL RILASCIO DI FIDEJUSSIONI FISCALI/FIDEJUSSIONI DIRETTE**

**Informazioni sul Confidi**

**CONFIDARE S.C.p.A.**

Sede Legale, Direzione e Amministrazione: Via Arcivescovado, 1 – 10121 Torino

Tel.: 011/517.56.40 - Fax: 011/517.80.19

E-mail [info@confidare.it](mailto:info@confidare.it) Sito Internet[www.confidare.it](http://www.confidare.it)

Registro delle imprese di Torino 80093390013 – R.E.A. n. 457581 C.C.I.A.A.

Codice ABI 19505 - Codice Fiscale 80093390013 - Partita Iva 09331900010

Iscritta all’Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente al n. A114274

**Da compilare nel caso di offerta fuori sede**

es. Offerta - da parte di propri dipendenti - che avviene fuori dalla sede e dalle dipendenze del Confidi, ovvero da non dipendenti (Agenti in attività finanziaria, Promotori finanziari, etc.).

Dati identificativi del soggetto che entra in contatto con il cliente:

nome/denominazione: …………………………………

indirizzo: …………………………………

telefono: …………………………………

e-mail: …………………………………

Qualifica (da barrare):

* Socio/dipendente/collaboratore di agenzia in attività finanziaria iscritto nell’elenco al n. …………………………………
* Agente in attività finanziaria monomandatario di Confidare iscritto nell’elenco al n. …………………………………
* Società di mediazione creditizia convenzionata con Confidare iscritta nell’elenco al n. …………………………………
* Dipendente di Confidare
* Ente convenzionato con Confidare per la raccolta delle domande di garanzia
* Altro …………………………………

**Caratteristiche e rischi tipici della garanzia concessa dal Confidi**

L’attività di Confidare consiste in via prevalente nell'attività di rilascio di garanzie o fideiussioni.

***Che cos'è una prestazione di garanzia?***

La garanzia è l’impegno, assunto da Confidare su richiesta del Cliente, di far fronte ad eventuali inadempimenti delle obbligazioni assunte dal Cliente (ossia, il debitore principale) e garantite, appunto, dal Confidi e da eventuali ulteriori garanti.

La garanzia si configura nei confronti del Cliente come un “credito di firma”.

Se il Cliente e gli eventuali ulteriori garanti sono inadempienti, Confidare paga al beneficiario della garanzia quanto dovuto in dipendenza e nei limiti della garanzia prestata.

Effettuato il pagamento della garanzia, Confidare ha il diritto di procedere anche giudizialmente nei confronti del Cliente e degli eventuali garanti per ottenere il rimborso di quanto pagato, degli interessi e delle spese.

Il pagamento della garanzia da parte del Confidi determina la trasformazione del “credito di firma” in “credito di cassa”.

Essendo un intermediario finanziario vigilato, Confidare deve segnalare alla Centrale Rischi di Banca d’Italia i “crediti di firma” e i “crediti di cassa” nei confronti dei Clienti, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

**Quali tipologie di garanzia esistono?**

➢ *Per natura dell’obbligazione garantita*

Le garanzie si distinguono in FINANZIARIE o COMMERCIALI.

Le **GARANZIE FINANZIARIE** garantiscono il rimborso del finanziamento/affidamento concesso da banche o altri istituti finanziari al cliente. Di norma, sono regolamentate da apposite convenzioni che il confidi stipula con le banche o gli istituti finanziari.

Le **GARANZIE COMMERCIALI** (successivamente definite anche Fideiussioni Commerciali) sono rilasciate a fronte di operazioni aventi natura commerciale. Si dividono in due grandi gruppi:

• **del DARE**: l’obbligazione garantita è il pagamento di una certa somma di denaro entro certi termini;

• **del FARE**: l’obbligazione garantita è l’esecuzione corretta ed entro certi termini di un lavoro o una fornitura di beni o servizi stabilita contrattualmente.

➢ *Per tempistica di escussione*

Le garanzie possono essere A PRIMA RICHIESTA o SUSSIDIARIE.

La **GARANZIA A PRIMA RICHIESTA** è una garanzia “diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile”. Il confidi, quindi, si espone al rischio di dover adempiere l'obbligazione assunta per conto del cliente versando la propria quota garantita, senza preventiva escussione del cliente e/o di eventuali coobbligati.

Nel caso di rilascio di una **GARANZIA SUSSIDIARIA**, invece, il confidi si espone al rischio di dover adempiere l'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente alla scadenza e dopo che la Banca o gli altri soggetti abbiano esperito le procedure esecutive volte al recupero del credito nei confronti del Cliente e/o di eventuali coobbligati.

**Quali differenze ci sono tra il contratto di fidejussione diretta e il contratto autonomo di garanzia?**

La Fidejussione è il contratto attraverso cui un terzo (in questo caso il Confidi) si obbliga personalmente con il creditore garantendo l’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore (in questo caso il Socio/Cliente del Confidi). E’ una garanzia di carattere personale ed è un’obbligazione accessoria: la fidejussione segue le vicende dell’obbligazione principale. Pertanto, la fidejussione è valida solo se è valida la fidejussione principale (art. 1939 c.c.). Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore, salvo che si pattuisca il beneficium excussionis (art. 1944 c.c.). Il Fidejussore che ha pagato ha azione di regresso nei confronti del debitore principale e nei confronti di eventuali altri fideiussori per la parte rimanente (art. 1949 – 1954 c.c.). La fidejussione a garanzia del puntuale adempimento di obblighi derivanti da un contratto (pagamento forniture, canoni di locazione, etc), denominata “fidejussione del dare” e perché sia attinente all’attività caratteristica del Socio/Cliente, ha, di norma, una durata di mesi 12, non tacitamente rinnovabili.

Il contratto autonomo di Garanzia differisce dalla Fidejussione in quanto è privo del requisito della accessorietà rispetto all’obbligazione principale e la sua causa è quella di trasferire da un soggetto (il Socio/Cliente) ad un altro soggetto (il Confidi) il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, salvo rivalsa del garante nei confronti del debitore principale.

Le garanzie rilasciate da CONFIDARE **possono essere assistite**, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, **dalla controgaranzia del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96, dalla riassicurazione del Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) o da altre forme di agevolazioni mediante fondi pubblici**.

In questi casi il Cliente dovrà acconsentire a fornire a Confidare tutta la documentazione necessaria per la gestione delle suddette forme di mitigazione del rischio.

**Che cos’è la fidejussione fiscale?**

La normativa IVA in vigore (D.P.R. n. 633/1972) prevede che il contribuente richiedente un rimborso IVA, di importo superiore a euro 15.000,00, è tenuto a presentare una fidejussione rilasciata da un Istituto di Credito, Assicurazione o altro Intermediario Finanziario, iscritto nel rispettivo Albo.

Il Confidi rilascia una fidejussione secondo il modello e i contenuti approvati dall’Amministrazione Finanziaria.

La fidejussione rilasciata, come previsto dalla normativa IVA, ha una durata di 36 mesi, decorrenti dalla data di esecuzione del rimborso da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

**Quali rischi ci sono per il Cliente?**

Il principale rischio per il Cliente è rappresentato dalla restituzione al confidi degli importi pagati da quest’ultimo, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora, a seguito dell’avvenuta escussione da parte della banca o di altro soggetto beneficiario.

In caso di mancato o anche solo ritardato adempimento delle proprie obbligazioni, il Cliente, qualora fosse socio del Confidi, potrà essere escluso dalla compagine sociale di Confidare, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento tempo per tempo vigenti e disponibili per la consultazione sul sito internet www.confidare.it

**Condizioni Economiche dell'Operazione**

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Confidare può percepire denaro unicamente per le ragioni indicate nel Foglio Informativo.

Nessuno è autorizzato ad offrire, e tanto meno a corrispondere, agli incaricati del Confidi costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo. Nessun incaricato del Confidi è autorizzato a chiedere, e tanto meno ad incassare, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Foglio Informativo.

L’unica eccezione rispetto a quanto sopra esposto è costituita dagli operatori delle società di mediazione convenzionate, che possono richiedere direttamente al Cliente il versamento di compensi ulteriori (compensi di mediazione) rispetto a quelli dovuti a Confidare. Tali compensi di mediazione sono dettagliati nel Foglio Informativo che le società di mediazione devono consegnare al Cliente e non sono riportati nel presente Foglio Informativo in quanto non attribuibili a Confidare.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

Il soggetto (impresa mPMI, libero professionista) richiedente la fidejussione fiscale/fidejussione diretta si impegna a pagare:

* i costi d’istruttoria, le azioni sociali integrative, la commissione e l’imposta di bollo entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di avvenuta delibera da parte del Confidi;

L’efficacia del contratto di fidejussione **è subordinata al pagamento delle predette spese.**

***Ammissione a Socio di Confidare e contributo straordinario una tantum***

Per i soggetti che, come stabilito dall’art. 6 dello Statuto Sociale, hanno i requisiti per diventare soci di CONFIDARE S.C.p.A., è previsto il pagamento di una **Tassa di Ammissione** determinata in Euro 198,40 (centonovantotto/40) ed il versamento di almeno una azione sociale di Euro 51,60 (cinquantuno/60), per un importo complessivo (tassa di ammissione + n. 1 azione sociale) pari ad **Euro 250,00** (duecentocinquanta/00) a cui si aggiungono eventualmente i costi per diritti di segreteria / costo istruttoria pratica di garanzia con assistenza finanziaria come meglio specificato a seguire. Inoltre, tutti i soci sono tenuti a versare un contributo straordinario una tantum, pari ad **€ 50,00** (cinquanta/00), per contribuire alla crescita ed al rafforzamento del conto economico di Confidare. Tale contributo una tantum, che non è direttamente collegato al rilascio della garanzia e/o di altri prodotti e servizi, deve essere versato, di norma, in occasione dell’eventuale richiesta di una garanzia e/o di un altro prodotto/servizio di Confidare, in fase di raccolta documentale, pertanto, in fase antecedente all’istruttoria.

Per tutti i soci/clienti le condizioni economiche previste a fronte del rilascio della fidejussione fiscale/diretta sono applicate secondo le seguenti modalità:

1. **COSTI DI ISTRUTTORIA**:
2. Versamento corrispettivo quale **costo di istruttoria** determinato nel modo seguente (Tale voce verrà riportata nel Documento di Sintesi con il relativo costo applicato):

I costi d’istruttoria corrispondono:

* per importi pari o inferiori a 50.000,00 Euro, ad **€ 150,00** / ridotto a € 100,00 se associato Confartigianato/CNA;
* per importi superiori a 50.000,00 Euro ad **€ 250,00** / ridotto a € 200,00 se associato Confartigianato/CNA;

1. Versamento corrispettivo quale **costo per servizio visure (e/o similari), spese postali etc.** pari a **90,00 Euro**; (Tale voce verrà riportata nel Documento di Sintesi con il relativo costo applicato). In caso di più richieste di fidejussioni fiscali/dirette presentate contemporaneamente nella stessa seduta dell’Organo Deliberante, il costo viene applicato una volta sola ed è sempre pari a € 90,00.
2. **COMMISSIONI:**

La commissione - che verrà riportata nel Documento di Sintesi con il relativo costo applicato -, **da calcolarsi sull’importo nominale della fidejussione fiscale/fidejussione diretta** rilasciata, a secondo del rating assegnato dal Confidi, è determinata nella misura del:

* **FIDEJUSSIONI DIRETTE “del dare” coperte dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI (L.662/96)**

1. **Durata fino a 6 mesi** **B) Durata da 7 mesi fino a 12 mesi**

* classe 1 e 2: 0,50% classe 1 e 2: 0,80%
* classe 3 e 4: 0,75% classe 3 e 4: 1,30%
* classe 5 e 6: 1,00% classe 5 e 6: 1,80%
* classe 7 e 8: non concedibile classe 7 e 8: non concedibile
* classe 9 e 10: non concedibile classe 9 e 10: non concedibile
* **FIDEJUSSIONI “FISCALI” e FIDEJUSSIONI DIRETTE “del dare” fino ad euro 25.000,00 non coperte dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI (L. 662/96)**

1. **Durata fino a 6 mesi** **D) Durata da 7 mesi fino a 12 mesi**

* classe 1 e 2: 0,60% classe 1 e 2: 1,00%
* classe 3 e 4: 0,80% classe 3 e 4: 1,50%
* classe 5 e 6: 1,20% classe 5 e 6: 2,00%
* classe 7 e 8: non concedibile classe 7 e 8: non concedibile
* classe 9 e 10: non concedibile classe 9 e 10: non concedibile

**Nel caso di durata superiore ai 12 mesi, la commissione è determinata moltiplicando la percentuale di cui alla lettera B) o D) per il numero di anni. Pertanto, a titolo esemplificativo:**

* **B) Durata > 12 mesi: fidejussioni dirette “del dare” assistite dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI (L.662/96)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe di rating | Fino a 2 anni | fino a 3 anni | fino a 4 anni | fino a 5 anni | fino a 6 anni | fino a 7 anni |
| Classe 1 e 2 | 1,60% | 2,40% | 3,20% | 4,00% | 4,80% | 5,60% |
| classe 3 e 4 | 2,60% | 3,90% | 5,20% | 6,50% | 7,80% | 9,10% |
| classe 5 e 6 | 3,60% | 5,40% | 7,20% | 9,00% | 10,80% | 12,60% |

* **D) Durata > 12 mesi: fidejussioni fiscali e fidejussioni dirette “del dare” senza la garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI (L. 662/96) e per importi fino ad euro 25.000,00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Classe di rating | Fino a 2 anni | fino a 3 anni | fino a 4 anni | fino a 5 anni | fino a 6 anni | fino a 7 anni |
| Classe 1 e 2 | 2,00% | 3,00% | 4,00% | 5,00% | 6,00% | 7,00% |
| classe 3 e 4 | 3,00% | 4,50% | 6,00% | 7,50% | 9,00% | 10,50% |
| classe 5 e 6 | 4,00% | 6,00% | 8,00% | 10,00% | 12,00% | 14,00% |

1. **VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO** di **Euro 16,00** per ogni contratto (n. 2), indipendentemente dal numero degli esemplari o copie (Art. 2-bis Tariffa Parte Prima, D.P.R. 642/1972) (Tale voce verrà riportata del Documenti di Sintesi).
2. **AZIONI SOCIALI INTEGRATIVE** (Tale voce verrà riportata nel Documento di Sintesi): l’erogazione del finanziamento è subordinata al versamento di azioni sociali integrative (se non già possedute dal socio e non vincolate a rapporti ancora in essere) rispetto all’azione sociale pari ad euro 51,60 versata per essere ammessi quali soci del confidi. Tali azioni, di proprietà del socio, saranno rimborsate, come prevede lo Statuto del confidi, solo nel caso in cui siano stati estinti in bonis tutti i rapporti (crediti di firma e/o crediti diretti) e solo in seguito ad istanza di recesso dalla cooperativa approvata dal C.d.A. (per maggiori informazioni consultare lo Statuto (https://www.confidare.it/allegati/231.pdf).

**Il numero di azioni integrative da versare, ciascuna del valore di euro 51,60, viene determinato, indipendentemente dalla durata del contratto di fidejussione fiscale/diretta, applicando una percentuale pari al 3,00% (\*\*) sull’importo doppio del valore nominale della fidejussione fiscale/diretta rilasciata.**

(\*\*) Il numero di azioni come sopra determinato – che comunque deve sempre risultare non inferiore a n.° 5 azioni complessive in possesso del Socio - è sempre computato alla unità di azione più prossima con “arrotondamento per difetto e/o per eccesso”: per eccesso (all'unità di azione superiore - avente valore nominale pari a euro 51,60 - se il differenziale è > 0,50) oppure per difetto (all'unità di azione inferiore - avente valore nominale pari a euro 51,60 - se il differenziale è < oppure = a 0,50)".

***Esempio di calcolo***: nel caso di rilascio di una fidejussione diretta dell’importo di € 12.000,00 - qualunque sia la durata - il versamento di azioni sociali integrative sarà di n. 14 azioni per un totale di € 722,40 cosi calcolato:

€ 12.000,00\*2 = € 24.000,00\*3% = € 720,00/51,60 = 13,95 azioni da arrotondare per eccesso all’unità di azione superiore = 14 azioni = 14 azioni \*51,60= € 722,40

Eventuale **Surplus Azionario**: l’Organo Deliberante può, a suo insindacabile giudizio e su eventuale proposta dell’istruttore della pratica e/o della Direzione Crediti, richiedere un surplus azionario a maggior tutela della tenuta patrimoniale del Confidi.

Tale surplus azionario, che non può mai eccedere il 4,00%, si deve calcolare sull’importo nominale della fidejussione fiscale/diretta richiesta (indipendentemente dalla sua durata) ed è sempre computato alla unità di azione più prossima con “arrotondamento per difetto e/o per eccesso” : per eccesso (all'unità di azione superiore - avente valore nominale pari a euro 51,60 - se il differenziale è > 0,50) oppure per difetto (all'unità di azione inferiore - avente valore nominale pari a euro 51,60 - se il differenziale è < oppure = a 0,50)".

Sia le azioni integrative che l’eventuale surplus azionario dovranno essere versati dall’impresa antecedentemente al rilascio e al perfezionamento del contratto di fidejussione fiscale/diretta, a mezzo bonifico bancario su IBAN intestato a Confidare, cosi come sarà specificato nella comunicazione di delibera inviata al socio e nel Documento di Sintesi effettivo.

1. **EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI (che non concorrono al calcolo del TAEG):**
2. *Servizio “Pico – Procedura Integrata Consulenza”:* in abbinamento alla richiesta/concessione di fidejussione fiscale/diretta, senza che vi sia alcun obbligo da parte del socio/cliente, questi può richiedere il servizio consulenziale denominato “PICO – Procedura Integrata Consulenziale”, a seguito del quale verrà rilasciato un dossier contenente le informazioni relative all’impresa. Per tale attività di assistenza, se richiesta, - comprendente anche la consegna/invio del dossier – è previsto un costo pari ad **Euro 250,00 (IVA inclusa)** da corrispondere antecedentemente all’istruttoria della pratica e per il quale sarà rilasciata all’impresa la relativa ricevuta di pagamento con apposizione di marca da bollo di euro 2,00 (a carico del cliente), prevista per importi superiori ad Euro 77,47.
3. *Rimborso spese:* solo per le operazioni che prevedano una o più visite da parte del personale del Confidi presso la sede dell’impresa cliente (per raccolta documentale, attività consulenziale e di assistenza tecnica, etc.) dovrà essere corrisposto dall’impresa cliente un compenso, a titolo di rimborso spese, pari ad **Euro 300,00** da versare in fase antecedente all’istruttoria della pratica e per il quale sarà rilasciata all’impresa la relativa ricevuta di pagamento con apposizione di marca da bollo di euro 2,00 (a carico del cliente), prevista per importi superiori ad euro 77,47.
4. Servizio *“Richiesta Preventiva”* relativo alle domande di garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della L. 662/96: qualora l’impresa ne faccia espressa richiesta, si applica un costo di **euro 350,00** (trecentocinquanta/00) per ciascuna richiesta. Tale voce di costo attiene ai costi di istruttoria di cui al paragrafo 1 punto a) e dovrà essere corrisposto dall’impresa socia antecedentemente all’istruttoria della pratica. Successivamente: **a**) in caso di rilascio/perfezionamento della fidejussione fiscale/diretta assistita dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96, tale importo sarà parzialmente restituito all’impresa attraverso decurtazione di euro 300,00 dal costo di istruttoria di cui al paragrafo 1 punto a) e/o dalla commissione di cui al paragrafo 2.; **b**) in caso di mancato rilascio della fidejussione fiscale/diretta per mancato accoglimento della richiesta da parte del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 nulla sarà restituito all’impresa; **c**) nel caso, invece, di delibera negativa da parte del Confidi, il costo sarà integralmente restituito all’impresa socia. (Tale voce sarà riportata nel Documento di Sintesi).

**6) ULTERIORI INFORMAZIONI**

I finanziamenti rilasciati da CONFIDARE S.C.p.A. **potranno essere assistiti**, qualora il cliente ne faccia esplicita richiesta e/o sussistano i requisiti di ammissibilità, **dalla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex L. n. 662/96,** e in tal caso il cliente/socio dovrà acconsentire a fornire a CONFIDARE S.C.p.A. tutta la documentazione necessaria per l’espletamento delle attività di richiesta di garanzia come indicato dal Garante stesso ed eventualmente anche a seguito di ulteriori richieste da parte degli organi di controllo del Fondo.

## 7) VARIAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 385/93, le condizioni contrattuali possono essere variate unilateralmente da Confidare con adeguata comunicazione scritta inviata al Cliente con sessanta giorni di preavviso; il Cliente che non accetta la variazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ha diritto di recedere dal contratto senza spese o penalità, previo rimborso di tutto quanto dovuto a Confidare.

**8) ALTRE CONDIZIONI CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL RAPPORTO IN ESSERE COL CONFIDI**

***a) Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia***

L’intervento in garanzia del Confidi si estingue alla naturale scadenza della fidejussione rilasciata oppure con il rilascio di un atto liberatorio da parte del soggetto beneficiario della fidejussione, in assenza di comunicazioni di inadempienza inviate dal soggetto beneficiario.

Inoltre, il rapporto di garanzia si chiude qualora la fidejussione rilasciata dal Confidi sia escussa dal soggetto beneficiario per inadempimento del Cliente debitore e il Confidi rimborsi il valore dei crediti garantiti; a seguito del pagamento in favore del soggetto beneficiario della fidejussione, il credito di firma (garanzia) vantato da Confidare si trasforma in un credito di cassa che il Confidi vanta nei confronti del Cliente debitore inadempiente e degli eventuali altri garanti o coobbligati. Il Cliente autorizza il Confidi a pagare al soggetto beneficiario della garanzia qualunque somma richiesta nei limiti dell’importo garantito senza alcuna necessità di preventiva autorizzazione né di dimostrazione delle ragioni di credito del beneficiario. Il Cliente esonera il Confidi dal fornirgli notizia dell’avvenuto pagamento, tenendolo indenne da ogni conseguenza dovesse derivare da tale mancata comunicazione. Il Cliente si dichiara consapevole e accetta che il pagamento eventualmente richiesto al Confidi non potrà essere impedito e/o ritardato da qualsiasi opposizione proposta, in qualsiasi forma, dal Cliente o da terzi.

***b) Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia***

Il credito di cassa vantato dal Confidi verso il Cliente debitore a seguito dell’escussione della fidejussione rilasciata dal Confidi da parte del soggetto beneficiario si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Cliente debitore o dagli eventuali altri garanti o coobbligati, unitamente ai relativi interessi di mora e a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute per il recupero del credito stesso.

## *c) Recesso*

Il Cliente ha diritto di recedere come socio dal Confidi, previa liberatoria di Confidare rilasciata dalla banca o da altro soggetto beneficiario della garanzia relativamente all’estinzione regolare di **tutti** i rapporti in essere. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Confidi su apposito modulo, sottoscritta e consegnata a mano, oppure a mezzo posta o mail al Confidi.

L’istanza di recesso dal confidi in qualità di socio deve essere sottoposta a delibera del Consiglio di Amministrazione.

In caso di recesso (sempre previa liberatoria di Confidare rilasciata dalla banca o da altro soggetto beneficiario della garanzia) non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per la prestazione di garanzia a qualsiasi titolo.

Analogamente non è previsto alcun rimborso in caso di perdita di efficacia della garanzia rilasciata dal Confidi.

E’ prevista invece la restituzione delle azioni sociali integrative, secondo tempi e modalità previste dallo Statuto di Confidare, consultabile integralmente al link <https://www.confidare.it/allegati/231.pdf>

## *d) Procedure di reclamo*

Il Confidi ha predisposto un'apposita procedura per la ricezione e il trattamento dei reclami inerenti le proprie prestazioni e servizi.

La procedura è gratuita per il Cliente, salvo le eventuali spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio Reclami.

Il Cliente può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R inviata all’ufficio preposto o per via telematica all’indirizzo [ufficio.reclami@confidare.it](mailto:ufficio.reclami@confartigianatofidi.it).

Il Confidi evade la risposta entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Se il Confidi dà ragione al Cliente, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l’anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Per le sole operazioni di finanziamento, il Cliente, se non soddisfatto o in caso di mancata risposta tempestiva di Confidare, prima di ricorrere alla competente autorità giudiziaria, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, il Cliente può:

• consultare la guida disponibile sul sito di Confidare www.confidare.it;

• chiedere informazioni alla Rete Commerciale di Confidare;

• accedere al sito www.arbitrobancariofinanziario.it;

• chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia.

Anche in assenza di preventivo reclamo, il Cliente e il Confidi possono ricorrere, per esperire il procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente:

al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, Iscritto al n. 3 del Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

oppure ad un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

***Legenda delle principali nozioni***

***Socio:*** impresa che sulla base delle caratteristiche dettate dall’art. 6 dello Statuto Sociale può entrare nella compagine sociale del Confidi CONFIDARE S.C.p.A..

***Offerta in sede*:** quando l’offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per “dipendenza” si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

***Offerta fuori sede***: quando la promozione e il collocamento dell’operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze del Confidi, laddove per “dipendenza” deve intendersi qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

***Cliente:*** qualsiasi soggetto che ha in essere un rapporto contrattuale di garanzia o che intenda entrare in relazione con Confidi.

***Confidi:*** i consorzi e le società che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o clienti per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

***Debitore Principale***: è il soggetto (il Socio/cliente) di cui il Confidi CONFIDARE S.C.p.A. garantisce l’adempimento.

***Definizione di PMI*** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell’ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

***Garante***: è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell’interesse del Socio.

***Coobbligato***: colui che garantisce ed è obbligato, a supporto del finanziamento, ad onorare il prestito nel caso in cui il debitore principale venga meno agli impegni presi.

***Importo Massimo Garantito***: è la somma complessiva (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) ………………………………… dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo:

Luogo e data, firma per ricevuta: …………………………………